

# SINDACATO AUTONOMO DI BASE

FED. GILDA - UNAMS

[www.scuola.sabpraia.it](http://www.scuola.sabpraia.it)

E-MAIL: [sab.gildaunams@virgilio.it](mailto:sab.gildaunams@virgilio.it)

Prot. 4/3 cs

Lì, 04/03/2006

Alla Stampa e TV –Loro Sedi-

**Oggetto: Il Tribunale di Catanzaro rende giustizia ad alunno diversamente abile dell'Istituto Comprensivo di Morano Calabro al quale il CSA di Cosenza, nonostante i reiterati interventi del sindacato SAB, non aveva assicurato il massimo delle ore di sostegno.**

Il Tribunale di Catanzaro, sez. Civile, per competenza giurisdizionale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro, con ordinanza procedura d'urgenza del 2/3/06, riconosce l'assegnazione del massimo numero di ore di sostegno consentite ad alunno diversamente abile frequentante la scuola media dell'I.C. di Morano Calabro al quale, invece, il CSA di Cosenza, aveva assegnato solo 12 ore e non un progetto con rapporto 1:1.

I genitori dell'alunno, rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Domenico Lo Polito e Vincenzo Maradei del Foro di Castrovillari, hanno dovuto fare ricorso alla giustizia ordinaria dopo che i reiterati appelli rivolti al CSA di Cosenza di incrementare il numero di ore già assegnate e che risultavano insufficienti in base al profilo dinamico funzionale e le diagnosi cliniche e funzionali tendenti ad avere il massimo delle ore di sostegno pari a 18 ore settimanali.

Nel merito era intervenuto anche il sindacato SAB della Gilda-Unams tramite il segretario generale prof. Francesco Sola il quale, prima aveva sottoscritto impegni sindacali con lo stesso CSA di Cosenza tendenti ad assegnare più posti in deroga per la scuola media, già penalizzata in fase di organico di diritto a beneficio di altri ordini e gradi di scuole e successivamente, per l'incremento delle ore all'alunno di che trattasi, senza ottenere quanto auspicato per cui è stato necessario richiedere l'intervento del Giudice il quale:

- premesso che il diritto all'educazione e all'istruzione della persona disabile è riconosciuto dagli artt. 2, 34 e 38 della Costituzione, mentre quello all'inserimento sociale dei medesimi è garantito dall'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7/12/00 nonché dall'art.26 della dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo del 1948.

- rilevato che la Legge n. 104/92, oltre alla Scuola, impone l'obbligo di fornire assistenza anche agli Enti Locali, con assistenza materiale ad personam, che la mancata attribuzione e/o attribuzione a minore a minore portatore di handicap di un numero non adeguato di ore di sostegno didattico si risolve nella illegittima ed ingiustificata compromissione di un fondamentale diritto dell'individuo, non suscettibile di affievolimento, all'istruzione, all'educazione ed all'inserimento scolastico.

- Ordina al MIUR, attraverso il CSA di Cosenza e l'I.C. di Morano Calabro, anche attraverso ogni altro organo locale competente, di assicurare al minore la presenza di un insegnante di sostegno per l'intero anno scolastico in corso, nella misura massima giornaliera e settimanale consentita dalle vigenti disposizioni normative.

Il SAB prende atto di tale altra decisione contro il CSA di Cosenza la quale apre un nuovo capitolo in materia di riconoscimento di diritti fondamentali agli alunni diversamente abili.

**Prof. Francesco SOLA**  
**Segretario Generale SAB ( Gilda-Unams )**